COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

(Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 15/02/2006 e modificato con Delibera di C.C. n. 26 del 12/04/2007)

NORMATIVA

D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)

D. Lgs. Del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)

Legge Regionale del 6.9.93 n. 67 (Norme in materia di trasporto persone)

Delib. Reg. del 1.3.95 n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI

- Art. 1 Ambito del regolamento
- Art. 2 Definizione del servizio
- Art. 3 Disciplina dei servizi
- Art. 4 Figure giuridiche di gestione
- Art. 5 Condizioni d'esercizio
- Art. 6 Servizio, sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio

Titolo II

IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE Capo I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

Art. 8 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta

Capo II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- Art. 9 Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette
- Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Contenuti del bando di concorso e commissione di concorso
- Art. 12 Titoli oggetto di valutazione e attribuzione punteggi
- Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
- Art. 14 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
- Art. 15 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

Capo III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- Art. 16 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette
- Art. 17 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
- Art. 18 Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozzetta

- Art. 19 Acquisizione del servizio
- Art. 20 Collaborazione alla guida
- . Art. 21 Interruzione del trasporto
- Art. 22 Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 23 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta
- Art. 24 Contachilometri
- Art. 25 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette

Capo IV – VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

- Art. 26 Principi distintivi della trazione animale
- Art. 27 Abilitazione del cavallo
- Art. 28 Caratteristiche della vettura
- Art. 29 Aree di sosta e zone per l'esercizio del servizio
- Art. 30 Norme particolari
- Art. 31 Norme di rinvio

Titolo III

NORME DI COMPORTAMENTO VIGILANZA E SANZIONI

Capo I - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 32 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 33 Comportamento dell'utente durante il servizio

Capo II - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 34 Addetti alla vigilanza
- Art. 35 Sanzioni amministrative
- Art. 36 Violazioni e sanzioni
- Art. 37 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 38 Reclami sul servizio
- Art. 39 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 40 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 41 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Abrogazioni delle disposizioni precedenti
- Art. 43 Ruolo e compiti della commissione comunale consultiva di cui all'art. 4, 4° comma della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

TITOLO I

Disposizioni generali sul servizio di noleggio da rimessa con conducente

Art. 1 – Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione e la disciplina del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in applicazione della legge n. 21/1992, della legge regionale n. 67/1993 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 1° marzo 1995.

Art. 2 – Definizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede, la rimessa o il posteggio del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
- 2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio di piazza (taxi) ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992. A tal fine, qualora se ne ravvisi la necessità, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree pubbliche presso le quali i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare per l'effettuazione del servizio di taxi nonché le tariffe da praticare nel rispetto dei criteri indicati dalla deliberazione del CRT n. 131/1995.
- 3. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che abbiano per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, L'Amministrazione comunale verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.
- 4. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale risponde ad esigenze di carattere turistico ricreativo e non deve intendersi come servizio per la mobilità delle persone integrativo/sostitutivo di quello pubblico.

Art. 3 – Disciplina dei servizio

- 1. I servizi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento e dagli atti di esecuzione dello stesso.
- 2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 – Figure giuridiche di gestione

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Art. 5 – Condizioni di esercizio

- 1. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione per servizio di noleggio con conducente ad una persona (considerata sia come ditta individuale che come socio di impresa, cooperativa o consorzio) che sia in possesso di licenza di taxi anche se rilasciata da altro comune. Se il possesso di licenza/autorizzazione è accertato successivamente al conseguimento del provvedimento di questo ente l'interessato decade dal diritto e l'autorizzazione viene ritirata.
- 2. E' invece consentito in capo alla medesima persona fisica (considerata sia come ditta individuale che come socio di impresa, cooperativa o consorzio) cumulare più autorizzazioni per il noleggio con conducente, fino ad un massimo del 30% delle autorizzazioni rilasciabili.
- 3. Ogni autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
- 4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. Detto elenco deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 6 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

- 1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
- 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all'art. 4 oppure un organismo associativo dei medesimi.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
- 3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
- 4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

TITOLO II

Il noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta

CAPO I

La professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta

- 1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali di reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibii ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) avere a disposizione in uso esclusivo apposita rimessa, nel territorio comunale di Barberino di Mugello, idonea allo svolgimento dell'attività e riconosciuta agibile ai sensi della normativa vigente, presso la quale il veicolo utilizzato per il servizio possa sostare ed essere a disposizione dell' utenza;
- f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo idoneo per lo svolgimento del servizio.

CAPO II

L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura o motocarrozzetta

Art. 9 – Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette

1. La Giunta comunale determina con propria deliberazione il numero delle licenze da rilasciare tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995.

Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per soli titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all' art. 8. I requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) di detto articolo devono essere posseduti al momento della scadenza del bando di concorso. I requisiti di cui ai punti e) ed f) di detto articolo devono essere dimostrati prima del rilascio dell' autorizzazione e comunque entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell' assegnazione dell' autorizzazione, pena la decadenza.
- 2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
- 3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicità ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

Art. 11 – Contenuti del bando e commissione di concorso

- 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso predisposto dalla Commissione di cui all'art. 43 ed approvato dal Responsabile del competente servizio sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- c) requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione di cui al successivo articolo e quantificazione dei punteggi agli stessi attribuiti;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 – Titoli oggetto di valutazione e attribuzione dei punteggi

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 43 procede alla valutazione dei titoli posseduti dal soggetto richiedente e delle caratteristiche del veicolo.
- 2. Relativamente al soggetto richiedente saranno valutati i seguenti titoli:
- a) diploma di scuola media superiore;
- b) titolo che attesti la conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco o spagnolo fino a un massimo di tre (3) lingue;
- c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con conducente, autonoleggio da piazza, autoservizi pubblici di linea;
- d) residenza nel Comune di Barberino da almeno 2 anni.
- 3. Relativamente all'autoveicolo disponibile saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- a) disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con handicap;
- b) disponibilità di veicolo alimentato a metano o GPL;
- c) disponibilità di veicolo immatricolato da non oltre 24 mesi dalla data del bando.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in relazione ai titoli soggettivi ed alle caratteristiche oggettive dell'autoveicolo.

4. In caso di parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta

- 1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Barberino di Mugello nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità del veicolo avente le caratteristiche che hanno determinato il conseguimento dei punteggi previsti nel bando.

Art. 14 – Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta

- 1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
- 2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 15 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

- 1. Le autorizzazioni di noleggio con autovettura e motocarrozzetta con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
- 2. Nel quinquennio che intercorre tra le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà disporre una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della strada e dal presente regolamento.

Qualora nel corso delle verifica generale di cui al comma 1 venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare può concedere una proroga non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto,

l'amministrazione procede alla sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto si applicano le norme di cui all'art. 39.

3. Per la validità dell' autorizzazione il mezzo utilizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada e della normativa in vigore, deve essere soggetto alle revisioni previste pena la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

L'Esercizio del servizio con autovettura o motocarrozzetta

Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette

- 1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
- 2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti (carrozzine, stampelle, etc.) necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
- 3. In caso di sostituzione dell'autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 17, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
- 4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 17 – Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette

- 1. Le autovetture e le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo di centimetri 14x20, realizzati secondo il modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, con la dicitura "Comune di Barberino di Mugello N.C.C." con di fianco il numero dell'autorizzazione e lo stemma del comune.
- 2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: sulla parte superiore, la scritta "Comune di Barberino di Mugello" e "N.C.C."; al centro lo stemma del comune ; nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
- 3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del comune di Barberino di Mugello.
- 4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
- 5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto previsto dal Regolamento per il Piano generale degli impianti.

Art. 18 – Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozzetta

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

Art. 19 – Acquisizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa, presso la sede del vettore o presso il posteggio su area pubblica concesso dall'Amministrazione comunale. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
- 2. L'Amministrazione comunale può prevedere spazi idonei su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, in cui le vetture possono stazionare.

Art. 20 – Collaborazione alla guida

- 1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti regolarmente assunti, ed anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
- 2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
- 3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 21 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, il noleggiatore è tenuto ad organizzare per il committente un servizio sostitutivo restando al committente l'obbligo di pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. In caso di incidente ed in altro caso di forza maggiore che impedisca al noleggiatore di organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 – Trasporto persone portatrici di handicap

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
- 2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 23 – Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta

- 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 24 – Contachilometri

- 1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 25 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette

- 1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozzette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Barberino di Mugello;
- b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
- 2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Capo IV

Veicoli a trazione animale

Art. 26- Principi distintivi della trazione animale

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale non è assoggettato ad alcuna limitazione numerica in quanto esso si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone.

Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art. 27 – Abilitazione del cavallo

L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità dell'autorizzazione.

Detta abilitazione, di durata annuale sarà rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione ippica.

L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo applicato dal veterinario sull'animale.

Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale, dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale presso il servizio veterinario competente per territorio.

Art. 28 - Caratteristiche della vettura

I veicoli da noleggio a trazione animale posso essere di tipo "milordina rotonda" a tre posti interni o del tipo "wagonette" a 5 posti interni con ruote cerchiate in gomma.

Gli stessi debbono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del D.lgs. del 30 aprile 92 n. 285 e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495.

Per l'ottenimento della suddetta targa l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata di valida documentazione attestante l'idoneità del veicolo suddetto ad essere adibito al trasporto persone ed il numero massimo delle persone trasportabili rilasciata dalla casa costruttrice. Tale documentazione potrà essere sostituita da apposita certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il collaudo del veicolo e contenete i dati di cui sopra.

Art. 29 – Aree di sosta e zone per l'esercizio del servizio

La Giunta Comunale determina con proprio atto le aree presso le quali le carrozze possono sostare in attesa dell'utenza tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico – ambientali che gli stessi possono rappresentare. Con la medesima deliberazione sono individuate le zone del territorio comunale e/o le strade entro le quali è consentito l'esercizio del servizio.

Art. 30 - Norme particolari

I conducenti di vettura a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31 – Norma di rinvio

Ai titolari di autorizzazione per vettura a trazione animale sono applicabili tutti gli articoli del presente regolamento purchè compatibili con la particolarità del trasporto.

TITOLO III

Norme di comportamento e sanzioni

Capo I

Norme di comportamento

Art. 32 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Barberino di Mugello– Settore 1° Servizi amministrativi, istituzionali ed al cittadino, il numero di telefono e il numero dell'autorizzazione;
- j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

- 2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree appositamente delimitate ed autorizzate;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- 1) provvedere ad effettuare la pulizia della strada o del parcheggio dalle dejezioni animali.

Art. 33 – Comportamento dell'utente durante il servizio

- 1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo II

Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 34 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Barberino di Mugello e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 35 – Sanzioni amministrative

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
- 2. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
- 5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, la medesima dovrà risultare dal verbale di contestazione, che costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento relativo.
- 6 Avverso il verbale di cui sopra, l'interessato ha diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale stesso. Il ricorso di cui sopra, presentato avverso la sanzione pecuniaria principale, si considera esteso anche all'eventuale sanzione accessoria.

Art. 36 – Violazioni e sanzioni

- 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 180 euro:
- a) art. 5 comma 5;
- b) art. 7 comma 4;
- c) art. 17;
- d) art. 23, comma 2;
- e) art. 24;
- f) art. 25 comma 2;
- h) art. 32 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j), k);
- i) art. 32 comma 2 lettere b), g);
- 1) art. 33.
- 2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
- a) art. 23 comma 3;
- b) art. 15 commi 1, 2 e 3;
- c) art. 32 comma 1 lettera b);
- d) art. 32 comma 2 lettere a), c), e), h), i);
- 3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:
- a) art. 19;
- b) art. 22;
- d) art. 32 comma 2 lettere d), f).
- 4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 1200 euro.
- 5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.
- 7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
- 8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.
- 9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni, oltre l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica qualora la violazione di cui al comma 9 sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare.

11. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 37 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 38 – Reclami degli utenti

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 39 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione decade qualora il titolare:
- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I
- b) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.
- 1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 5;
- b) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- c) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- e) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all'art. 36 comma 9 o 10;
- f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
- 2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 – Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 41 – Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione 1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 42 – Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

- 1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti comunali per la disciplina dell'attività del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o motocarrozzetta.
- Art. 43 Ruolo e compiti della commissione comunale consultiva di cui all'art. 4, 4° comma della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- 1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio dei servizi, all'applicazione del regolamento ed assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita commissione così composta:
- a) dal Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente;
- b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria del settore di noleggio con conducente, maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti, maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2. Qualora le associazioni di cui al comma 1, punti c) e d), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
- 3. In caso di mancata designazione di uno dei rappresentanti di cui ai punti c) e d) la Commissione sarà costituita dai componenti restanti. In ogni caso la Commissione non può essere composta da meno di 3 membri.
- 3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. In particolare:
- a) vigila sull'esercizio del Servizio e sull'applicazione del Regolamento avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;
- b) promuove d'ufficio o su segnalazione degli utenti indagini conoscitive.
- 4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui agli articoli 10 12 la commissione svolge i seguenti compiti:
- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art.11;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull' ammissibilità delle stesse;
- c) procede alla valutazione dei titoli, secondo i parametri previsti dal presente regolamento, e redige la graduatoria di merito.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile del Settore competente può avocare a sé i poteri e funzioni della Commissione stessa decidendo sulle pratiche all'ordine del giorno rimaste inevase.

.....